

IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

1. Dott. Gaeta Rosalia *-Presidente*
2. Dott. Myriam Mulonia *- Giudice*
3. Dott. Tiziana Amodeo *- Giudice rel.*

nel procedimento camerale iscritto al n.870 dell'anno 2020 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione, promosso da

rappresentato e difeso dall'avv. Antonino e Giancarlo Parisi ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Anna Lucia Lucisano.

RICORRENTE

contro

^ rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata nel suo studio.

RESISTENTE

Ha emesso il seguente

DECRETO

- Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 14.1.2022;
- Uditi i procuratori delle parti;
- Udità la relazione del Giudice designato;
- Visto il parere espresso dal PM del 29.5.2020;

RILEVATO CHE

- con il ricorso depositato il 15.5.2020 il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di SEPARAZIONE nella sentenza n. 58/'18 nel senso di disporsi: 1) revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e con ricorso n. 1430/2021 esplica la medesima richiesta



nei confronti del figlio () ; sul punto si dà atto che quest'ultimo ricorso è stato riunito al n. 870/2020 avente medesimo oggetto.

- riduzione dell'assegno in favore dei figli () ;
- che a sostegno della domanda il ricorrente ha dichiarato che i figli hanno intrapreso attività lavorativa; () da dicembre 2017 svolge attività lavorativa frequentando () e percependo reddito mensile; e () del pari frequenta () da dicembre 2018; evidenzia il ricorrente che dette circostanze sono provate in chiave documentale a seguito di comunicazione scritta del () i () i che ha inoltrato la posizione reddituale dei ()

Si difende la resistente resistendo in domanda e chiedendone il rigetto;

- RITENUTO CHE

- Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata in quanto è stato pacificamente dimostrato in giudizio che i figli () hanno intrapreso attività lavorativa retribuita come () i, circostanza che è risultata incontestata tra le parti sia pure nei limiti e con le precisazioni indicate in atti;
- sul punto va precisato che non è dubbio che è venuto meno il presupposto della corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore dei figli, in quanto è emerso in giudizio che quest'ultimi possiedono adeguata capacità lavorativa messa a frutto attraverso l'impiego, nel mondo del lavoro, al punto che alcuna pretesa può essere ulteriormente avanzata nei confronti del ricorrente in ordine al loro mantenimento.
- E' evidente, inoltre, che la capacità di reddito degli stessi è destinata ad incrementarsi in futuro anche se allo stato gli stessi possiedono adeguati mezzi economici tanto da far ritenere di aver raggiunto un'adeguata capacità economica, pertanto, secondo il criterio dell'autoresponsabilità economica () si trovano in atto o in potenza in condizione di adeguatezza economica, tanto da non meritare alcuna corresponsione di



assegno di mantenimento in capo al ricorrente. Non è dubbio infatti che la situazione di indipendenza economica obiettivamente desumibile da possesso di reddito proprio da lavoro dei figli rende meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente (cfr. *ex multis* Cassazione 2017 n. 11504- N. 39411).

- In tale contesto pare al Collegio che la domanda del ricorrente sia fondata e che pertanto va accolta conseguentemente va revocato l'assegno di mantenimento in favore dei figli disposto nella sentenza di separazione.
- Vanno rigettate le ulteriori domande avanzate dalla resistente in quanto non fondate in fatto, né in diritto.
- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente nella misura di € oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

- **ACCOGLIE** il ricorso in oggetto e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli nella sentenza n. 58/2018;
- **RIGETTA** le ulteriori domande avanzate dalla resistente;
- **Condanna** la resistente a pagare le spese di lite liquidate in parte motiva.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 24.1.2022.

Il giudice estensore

Dott. Tiziana Amodeo

Il Presidente

Dott. Gaeta Rosalia

